



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1200 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 giugno 2025**

**che modifica gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, all'Eswatini, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento e di ungulati selvatici e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento e di ungulati selvatici e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il 20 maggio 2025 e il 28 maggio 2025 l'Eswatini ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) la comparsa di, in totale, cinque focolai di afta epizootica in bovini, ovini e caprini nella regione di Shiselweni, confermati tra il 19 maggio 2025 e il 28 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR e NSP-ELISA).

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (6) L'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specifica che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dalle zone SZ-1 e SZ-2 dell'Eswatini di partite di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento e di ungulati selvatici.
- (7) Considerato il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione connesso all'ingresso di partite di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento e di ungulati selvatici dalle zone SZ-1 e SZ-2 dell'Eswatini, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato.
- (8) Le voci relative alle zone SZ-1 e SZ-2 dell'Eswatini nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui alla tabella che figura nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) Inoltre il 28 maggio 2025 e il 3 giugno 2025 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di HPAI nel pollame, negli stati dell'Arizona (3) e del New Jersey (1), confermati tra il 19 maggio 2025 e il 30 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (11) Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel proprio territorio nonché alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.
- (12) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, e parte 2, sezione B, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (13) Inoltre il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei loro territori per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva precedentemente determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (14) Il 1° maggio 2025 e il 13 maggio 2025 il Canada ha presentato informazioni aggiornate riguardanti la situazione epidemiologica in relazione a due focolai di HPAI nel pollame, nella provincia dell'Ontario, confermati il 13 marzo 2025 e il 24 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (15) Il 27 maggio 2025 e il 2 giugno 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a due focolai di HPAI nel pollame, nelle contee dell'East Sussex e del North Yorkshire, Inghilterra, confermati rispettivamente il 17 gennaio 2025 e il 14 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (16) Il Canada e il Regno Unito hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di questi focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

- (17) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla citata sospensione. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, e parte 2, sezione B, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (18) Tenuto conto dei recenti focolai di afta epizootica nell'Eswatini e dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti, e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.260 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.260	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.3.2025	31.5.2025»;
---------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.262 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.262	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.3.2025	24.5.2025»;
---------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.344 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.344	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		17.1.2025	19.2.2025»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.379 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.379	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		14.4.2025	30.5.2025»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	-------------

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1034 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1035 a US-2.1038:

«US Stati Uniti	US-2.1035	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.5.2025	
	US-2.1036		N, P1		27.5.2025	
	US-2.1037		N, P1		27.5.2025	
	US-2.1038		N, P1		30.5.2025»;	

- b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1034 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1035 a US-2.1038:

«Stati Uniti	US-2.1035	State of Arizona Maricopa 02 Maricopa County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.9723142°W 33.5770952°N)
	US-2.1036	State of Arizona Maricopa 03 Maricopa County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.7712189°W 33.4531835°N)
	US-2.1037	State of New Jersey Essex 02 Essex County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1630250°W 40.8412742°N)
	US-2.1038	State of Arizona Maricopa 04 Maricopa County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.7783177°W 33.4553922°N);

- 2) nell'allegato XIII, parte 1, la voce relativa all'Eswatini è sostituita dalla seguente:

«SZ Eswatini	SZ-1	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse	19.5.2025	
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF			
		Ungulati selvatici	RUW			
	SZ-2	Bovini	BOV		19.5.2025»;	
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF			
		Ungulati selvatici	RUW			

- 3) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

- a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.260 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.260	POU, RAT	N, P1	13.3.2025	31.5.2025
		GBM	P1	13.3.2025	31.5.2025»;

- b) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.262 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.262	POU, RAT	N, P1	24.3.2025	24.5.2025
		GBM	P1	24.3.2025	24.5.2025»;

- c) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.344 è sostituita dalla seguente:

« <b>GB</b> Regno Unito	GB-2.344	POU, RAT	N, P1		17.1.2025	19.2.2025
		GBM	P1		17.1.2025	19.2.2025»;

- d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.379 è sostituita dalla seguente:

« <b>GB</b> Regno Unito	GB-2.379	POU, RAT	N, P1		14.4.2025	30.5.2025
		GBM	P1		14.4.2025	30.5.2025»;

- e) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1034 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1035 a US-2.1038:

« <b>US</b> Stati Uniti	US-2.1035	POU, RAT	N, P1		19.5.2025	
		GBM	P1		19.5.2025	
	US-2.1036	POU, RAT	N, P1		27.5.2025	
		GBM	P1		27.5.2025	
	US-2.1037	POU, RAT	N, P1		27.5.2025	
		GBM	P1		27.5.2025	
	US-2.1038	POU, RAT	N, P1		30.5.2025	
		GBM	P1		30.5.2025».	